



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure

ORDINANZA n° 119/2019

Argomento: Interdizione specchio acqueo per pericolo di caduta massi di area antistante la proprietà Isa Fanny srl in località Castellaro nel Comune di Zoagli (GE);

Località: Zona di Mare antistante il litorale del Comune di Zoagli GE);

Data: dal 06 Maggio 2019 al 27 Maggio 2019;

Richiedente: STUDIO XRF- Geologo Alessandro Gennai con sede a Rapallo (GE) in via Amedeo D'Aosta n° 4-15 B.

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTA** l'istanza depositata in data 13/04/2019 presso l'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo con la quale **STUDIO XRF- Geologo Alessandro Gennai** ha chiesto l'emanazione dei provvedimenti di competenza al fine di ottenere l'interdizione dello specchio acqueo, per pericolo di caduta massi ;
- VISTO** il foglio prot. n° 7638 in data 13/04/2019 con il quale l'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo esprimeva conferma di parere favorevole con prescrizioni alle operazioni in argomento, già espresso con foglio prot. n° 5386 in data 20/03/2019;
- VISTO** il messaggio prot. n° 7699 in data 15 Aprile 2019 con il quale è stato chiesto al Comando in Capo del dipartimento Militare Marittimo della Spezia l'emissione di nulla-osta e relativo avviso ai naviganti;
- VISTA** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg '72), resa esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;
- CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima, ai soli fini della sicurezza della navigazione, interdichino temporaneamente la zona di mare interessata dai lavori in questione;
- VISTA** la propria Ordinanza di sicurezza balneare n° 53/08 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTI** gli artt. 17 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTI** gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che nella finestra temporale di seguito specificata, nella zona di mare antistante il litorale del Comune di Zoagli, così come evidenziato nello stralcio planimetria allegata, costituente parte integrante della presente Ordinanza:

Area ricompresa dai punti di coordinate nautiche in datum WGS 84

PUNTO N.	Latitudine	Longitudine
1	44° 20' 12.94'' N	009° 15' 37.26'' E
2	44° 20' 12.30'' N	009° 15' 36.93'' E
3	44° 20' 12.01'' N	009° 15' 38.79'' E
4	44° 20' 12.54'' N	009° 15' 39.05'' E

Periodo temporale: dal 061 maggio 2019 al 27 maggio 2019;

verranno effettuati degli interventi di mitigazione del rischio di caduta massi dal versante, mediante disgaggio e chiodatura dello stesso, in località adiacente la proprietà Isa Fanny srl ubicata a Zoagli (GE) in via Castellaro n° 6;

ORDINA

Art. 1

Nei giorni, negli orari e nello specchio acqueo di cui al "rende noto", è vietato:

- la navigazione con qualsiasi unità;
- la sosta e l'ancoraggio di tutte le unità navali in genere;
- la balneazione;
- la pesca professionale e/o sportiva con qualunque tecnica;
- l'espletamento di qualsiasi attività subacquea e di superficie connessa agli usi del mare;
- qualsiasi altra attività diversa da quelle elencate precedentemente e che possano pregiudicare la sicurezza delle attività in essere.

I predetti divieti non si applica al personale delle ditte individuate nel "rende noto", nonché al personale della Guardia Costiera e delle Forze dell'Ordine, che abbiano necessità di accedere all'area in questione

Art. 2

La soc. richiedente dovrà assicurare che:

- a) sia assicurata una idonea assistenza in mare al fine di segnalare alle eventuali unità in transito le operazioni in corso affinché sia sempre garantita la sicurezza della navigazione e salvaguardia dell'incolumità pubblica;
- b) durante tutte le fasi sia presa ogni precauzione necessaria a garantire l'incolumità e la sicurezza del personale impiegato;
- c) siano rispettate tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti per consentire che ogni attività possa essere realizzata nel rispetto delle norme di legge e dei criteri di buona tecnica;
- d) venga adottata la massima accortezza per evitare danni alle opere portuali e/o sversamenti in mare;
- e) accertare che le condizioni meteorologiche siano tali da consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni;
- f) comunicare alla **Sala Operativa della Guardia Costiera di Santa Margherita Ligure** ogni situazione di emergenza, anche di natura ambientale, che si dovesse verificare durante le operazioni, eventualmente sospendendole od interrompendole;

Le unità impegnate nelle operazioni sono tenute all'osservanza ed al completo rispetto della disciplina contenuta nella Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare, nonché di ogni altra normativa prevista da leggi e/o regolamenti in materia di navigazione marittima e di tutela dell'ambiente marino.

Art. 3

In concomitanza delle operazioni "sopra descritte", i comandanti delle unità in transito in prossimità degli specchi acquei interessati dalle suddette operazioni, dovranno prestare la massima attenzione e comunque tenersi ad una distanza di sicurezza, adottando tutte le manovre e le precauzioni in mare, dettate dall'arte marinaiasca, onde scongiurare potenziali situazioni di pericolo ovvero evitare di creare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento.

Art. 4


Il presente provvedimento, rilasciato ai soli fini della sicurezza della navigazione non esonera la ditta richiedente e la società esecutrice di munirsi di ogni altro provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca a vario titolo specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere;

Art. 5


I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti, salvo che il fatto costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi dell'articolo 1231 del Codice della Navigazione e del Decreto Legislativo n. 171/05.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/santamargheritaligure.

Santa Margherita Ligure, 15/04/2019


IL COMANDANTE
Tenente di Mascello (CP)
Angelo DiRAS

A	B	C	D
44° 20' 12.94" N	44° 20' 12.30" N	44° 20' 12.01" N	44° 20' 12.54" N
9° 15' 37.26" E	9° 15' 36.93" E	9° 15' 38.79" E	9° 15' 39.05" E



Area richiesta per l'interdizione alla navigazione.

L.